COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) . . . 909

PRESIDENTE 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919
BERNARDI 917
CAVALIERE 915, 917, 918
COCCIA 919
COCCO MARIA 914, 919
IOTTI LEONILDE 918, 919
LA LOGGIA 912, 914
MANCO 917
MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . 910, 911, 912, 913, 916, 917, 918, 919
MORVIDI 914
MUSOTTO 918
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 911, 912, 913, 916, 917, 918, 919
REALE ORONZO . . 911, 912, 913, 915, 918, 919
SPAGNOLI . . . 910, 911, 912, 913, 916, 919

La seduta comincia alle 9,40.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 733, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Riprendiamo l'esame di alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute. Primo tra essi l'articolo 6, del quale do lettura:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. – *Assenso per il minore emancipato.* — Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore quando questi è uno dei genitori.

Quando l'assenso non è espresso personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei due nubendi.

Se l'assenso è negato da uno o da entrambi i genitori il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale previo accertamento della idoneità del minore a contrarre matrimonio e ad assumere le conseguenti responsabilità.

L'autorizzazione prevista al comma precedente è rilasciata dal tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero ed i genitori.

Contro il decreto è ammesso ricorso nelle forme previste dall'articolo 84 ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Prima di entrare nel merito delle questioni che furono sollevate relativamente all'articolo 6 del testo unificato vorrei ricordare brevemente che la ragione principale per la quale esso fu accantonato consisteva nel fatto che si attendeva l'approvazione delle proposte di legge Lepre e Luzzatto, tendenti ad anticipare la maggiore età a 18 anni.

A questo punto vorrei sapere se, dato che le proposte di legge in questione non sono state ancora approvate, vogliamo prendere a presupposto la legislazione vigente ovvero la normativa contenuta nelle proposte di legge Lepre e Luzzatto.

PRESIDENTE. Onorevole Martini, ella esattamente ha sottolineato che il testo del Comitato ristretto era stato redatto nel convincimento che le proposte di legge Lepre e Luzzatto venissero rapidamente approvate. Poiché ciò non è avvenuto, riterrei opportuno prescindere dalle proposte di legge Lepre e Luzzatto e basarci esclusivamente sulla legislazione vigente.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Stando così le cose nasce la necessità di modificare l'articolo al nostro esame, ovvero di sopprimerlo, in quanto non ha più senso richiedere l'assenso per il minore emancipato e non richiederlo per il minore non emancipato.

SPAGNOLI. In effetti si dovrebbe ritornare alla situazione *quo ante*, mantenendo l'articolo 90 del codice civile in vigore dato che tra i 18 e i 21 anni di età si è ancora minori ed occorre quindi l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela.

Tuttavia alcune modifiche si renderebbero necessarie ugualmente sia per quanto riguarda la « patria potestà » che è diventata « potestà dei genitori », sia per quanto riguarda la possibilità concessa al giudice di autorizzare il matrimonio con una procedura diversa da quella attuale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Se i colleghi consentono, rileggerei brevemente il testo di questo articolo secondo la formulazione contenuta nella proposta di legge Iotti Leonilde:

« L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. – *Assenso per il minore.* — Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Per il minore emancipato è necessario l'assenso del curatore quando questi è uno dei genitori.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente, o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio delle potestà paterna, è sufficiente il consenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori, decide il tribunale.

L'assenso quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, al quale si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, in cui sono indicate le complete generalità tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale.

Il tribunale può nominare un curatore per assistere il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali ».

La proposta di legge dell'onorevole Ruffini e mia prevedeva invece:

« Al primo comma dell'articolo 90 del codice civile le parole « della persona che esercita » sono sostituite dalle parole « delle persone che esercitano ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 90 del codice civile viene inserito l seguente quarto comma: « Ove sussista contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà decide il tribunale ».

Il quarto comma dell'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente quinto comma:

« Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal tribunale, osservate le prescrizioni indicate ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 84 del codice civile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - *Assenso per il minore emancipato.* — Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei due nubendi.

Se l'assenso è negato il matrimonio può essere autorizzato, per gravi motivi, dal tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero ed il curatore.

Il decreto è notificato al minore, al pubblico ministero e al curatore.

Al decreto ai applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, per ragioni già esposte in altra seduta, insiste sul suo emendamento.

SPAGNOLI. Si potrebbe anche approvare il testo del Governo, però con dei subemendamenti, specialmente per quanto riguarda l'assenso dei genitori o del tutore per il matrimonio del minore emancipato.

C'è anche la questione del rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o del tutore. Il testo del Governo stabilisce che in mancanza di questo assenso, e « per gravi motivi », il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale. Invece le proposte di legge Reale e Iotti stabiliscono che il tribunale possa autorizzare il matrimonio quando sia negato l'assenso « senza giustificati motivi ». Per conto nostro siamo favorevoli a questa formulazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo insiste per la dizione « gravi motivi ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Quando è stabilito che l'età minima per contrarre matrimonio è a 18 anni, non si può più negare *ad libitum* l'assenso vietando senza ragione l'esercizio di un diritto attribuito dal precedente articolo 3.

SPAGNOLI. Tanto più che esiste ormai la quasi generale convinzione della opportunità dell'abbassamento della maggiore età agli anni 18. Cioè a questo punto l'elemento dell'assenso acquista una rilevanza assai modesta. Quindi è più giusto dire che il tribunale autorizza il matrimonio quando l'assenso è negato « senza giustificati motivi ».

REALE ORONZO. Desidero ricordare per quali ragioni non venne inserito, nel testo da me presentato, il termine « gravi motivi ».

Nella pratica i gravi motivi sono quelli che riscontriamo nella cronaca. Ora mi pare che l'assenso possa essere dato anche al di là di queste cause. In sostanza questa specificazione rende quasi eccezionale la concessione dell'assenso in quei casi di cui abbiamo l'esempio nelle cronache, specialmente dei paesi meridionali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il ragionamento si può rovesciare. Se non inseriamo questa specificazione si potrebbe dare il caso dell'autorizzazione concessa senza alcun motivo.

SPAGNOLI. Nei progetti di legge Iotti e Reale il rifiuto dell'assenso (per i minori dai 18 ai 21 anni) deve avere una ragione e il tribunale può sindacare la validità e il fondamento del rifiuto stesso. In sostanza si vuole evitare l'eccesso di autoritarismo familiare.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - *Assenso per il minore.* — Il minore non può contrarre matrimonio senza l'asenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nella impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà dei genitori è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del sesto comma del presente articolo.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il curatore.

Il decreto è comunicato al minore, al pubblico ministero, ai genitori o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

SPAGNOLI. L'emendamento si illustra da sé, dopo il dibattito svoltosi sull'articolo 6.

LA LOGGIA. Vorrei innanzitutto rilevare che a mio giudizio la dizione contenuta nell'articolo 90 del vigente codice civile, e cioè: « Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela », è senz'altro preferibile a quella contenuta nell'articolo di cui l'onorevole Spagnoli ha testé dato lettura.

REALE ORONZO. Non esiste più la patria potestà, bensì la potestà di entrambi i genitori.

LA LOGGIA. Allora si tratterebbe semplicemente di sostituire alle parole « della persona che esercita su di lui la patria potestà », le parole « delle persone che esercitano su di lui la potestà ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Accetto l'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore e ritiro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 90. - *Assenso per il minore.* — « Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà dei genitori, è sufficiente il consenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del sesto comma del presente articolo.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il curatore.

Il decreto è comunicato al minore, al pubblico ministero, ai genitori o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Do lettura dell'articolo 7, nelle due formulazioni alternative predisposte dal Comitato ristretto:

ART. 7.

(*Testo* CASTELLI-LENOCI-MARTINI MARIA ELETTA).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale.* — L'ufficiale di stato civile, prima di procedere alla pubblicazione, deve esigere da ciascuno

dei due nubendi attestazione scritta di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione presentata ai sensi dell'articolo 94, la visita prematrimoniale.

L'omissione da parte dell'ufficiale di stato civile di quanto prescritto al precedente comma è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000 ».

ART. 7.

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale*. — Alla richiesta di pubblicazione è allegata la dichiarazione scritta di ciascuno degli sposi di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione di cui all'articolo 94, la visita prematrimoniale ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. In via preliminare occorre prendere una decisione che riguarda la competenza su questa materia.

Sappiamo che c'è la tendenza quasi generale a stabilire come facoltativa, e non obbligatoria, la visita prematrimoniale.

Su questo argomento la Commissione Igiene e sanità ha ieri esaminato le proposte di legge De Maria n. 1656 e Boffardi Ines n. 3219, per le quali ha richiesto il trasferimento in sede legislativa. Ora dobbiamo considerare se la competenza a stabilire la obbligatorietà o la facoltatività della visita prematrimoniale sia, dal punto di vista giuridico, della nostra Commissione.

REALE ORONZO. Si tratta indubbiamente di una questione grave e importante. Specialmente se si considera che la richiesta della Commissione XIV per il passaggio in sede legislativa ha ricevuto l'assenso del Governo.

Anche se l'aspetto medico è importante, si tratta sempre di diritto di famiglia. Concordo quindi con la collega Martini sulla necessità di considerare l'eventualità di un conflitto di competenza, e suggerirei di comunicare alla Presidenza della Camera che la materia è già in sede legislativa in questa Commissione e perciò non dovrebbe essere discussa da altra Commissione in sede legislativa.

Vi è inoltre una questione di merito. Io vedo con sfavore una soluzione di questo problema predisposta tenendo presente esclusivamente l'aspetto medico, perché si correrebbe il rischio di instaurare un sistema in cui soltanto l'eugenetica consenta di decidere della nascita dei figli.

Dobbiamo perciò evitare che questo problema venga affrontato esclusivamente dal punto di vista medico.

Sul merito dell'articolo 7, preannuncio che chiederò che si specifichi in che cosa debba consistere la visita prematrimoniale e cosa si debba accertare mediante essa; altrimenti si potrebbe avere una applicazione di tale norma diversa da regione a regione. Basti pensare che nell'Italia meridionale ed insulare l'accertamento potrebbe riguardare esclusivamente la verginità.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono cose ormai cadute in disuso !

REALE ORONZO. Il pericolo invece esiste.

SPAGNOLI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Reale, tuttavia - poiché mi sembra che la parte riguardante la specificazione del significato di visita prematrimoniale sia ora all'esame della Commissione Sanità - mi domando se non sia opportuno chiedere a tale Commissione di stralciare quella parte e di esaminarla a Commissioni riunite, onde evitare che la questione sia decisa tenendo presenti esclusivamente criteri sanitari.

PRESIDENTE. Intervengo, come medico, per dire che il medico sa già cosa deve fare per accertare se un individuo è in grado di assolvere alle incombenze matrimoniali. Sarebbe buffo se fosse la Commissione Sanità ad indicare al medico quali accertamenti deve compiere.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sono d'accordo con il Presidente e desidero citare l'esempio della legislazione francese, che rende obbligatorio il certificato di visita prematrimoniale e fa riferimento al codice della sanità pubblica.

Ora, se noi riusciamo ad approvare il più presto possibile questa norma, eviteremmo un eventuale conflitto di competenza con la Commissione Igiene e sanità, anche se personalmente non sono favorevole alla facoltatività della visita prematrimoniale.

MORVIDI. Vorrei far presente che nei sei mesi che precedono il matrimonio si possono contrarre delle malattie.

LA LOGGIA. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Maria Eletta Martini in ordine alla competenza primaria della Commissione Giustizia a decidere sulla visita prematrimoniale; ritengo semmai – ed in questo condivido le affermazioni dell'onorevole Reale – che debba essere chiesto il parere alla Commissione Affari costituzionali circa i limiti della legge nei confronti della libertà della persona umana.

COCCO MARIA. Innanzitutto vorrei esprimere il mio apprezzamento nei confronti dell'orientamento che sta emergendo nel corso della discussione, volto a far sì che, al fine di rispettare la libertà della persona umana, la visita prematrimoniale non sia obbligatoria.

In secondo luogo, pur condividendo la necessità di non porre limiti all'eventuale accertamento del medico interpellato, riterrei opportuno che si inserisse l'obbligatorietà di taluni esami, quali, ad esempio, quelli volti a determinare l'esistenza di una malattia ematica quale il morbo di Cooley così disastroso per l'eventuale prole.

PRESIDENTE. A questo punto, se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che la Commissione concorda nel ritenere opportuna la prosecuzione immediata della discussione dell'articolo 7.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. – *Visita prematrimoniale*. — Alla richiesta di pubblicazioni è allegata:

a) dichiarazione scritta, con firma autenticata di ciascuno dei nubenti, di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro nubente, attestante che il medesimo è stato sottoposto a visita prematrimoniale;

b) ovvero dichiarazione scritta, con firma autenticata di uno o di entrambi i nubenti, di non volersi sottoporre a visita prematrimoniale.

Nel caso che la dichiarazione prevista alla precedente lettera *b*) venga presentata da uno solo dei nubenti, deve essere accompagnata da dichiarazione scritta di questi, con firma autenticata, di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro o di avervi rinunciato.

Il certificato medico, di cui al precedente comma, è rilasciato dal medico a ciò legittimato a norma della legislazione vigente non oltre i due mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazioni.

I certificati contenenti i risultati delle visite prematrimoniali sono coperti da segreto professionale. L'autorità giudiziaria può ottenere dal medico la loro esibizione soltanto in caso di giudizio di annullamento del matrimonio promosso ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'articolo 122 ».

LA LOGGIA. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di conciliare esigenze diverse, la prima delle quali è costituita dalla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, espressamente richiamata dall'articolo 2 della Carta costituzionale. Inoltre ho voluto tenere presente l'articolo 14 della Costituzione che prevede che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica sono regolati da leggi speciali, e l'articolo 32, nel quale è sancito che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ne deriva che la norma in esame investe anche un problema di carattere costituzionale e cioè il rispetto dei limiti posti a tutela della persona umana e della sua segretezza.

La visita prematrimoniale, a mio avviso, deve essere facoltativa di guisa che resti affidata alla responsabilità dei nubenti la decisione di sottoporsi a visita prematrimoniale. Inoltre il risultato della visita deve restare di conoscenza esclusivamente delle due persone che intendono contrarre matrimonio.

Si richiede inoltre una dichiarazione scritta sul fatto di essersi sottoposti a visita prematrimoniale, e di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro. Inoltre nell'emendamento da me presentato sono regolati i casi in cui i nubenti decidano entrambi di non sottoporsi a tale visita oppure soltanto uno di essi prenda questa decisione.

Ho voluto fare questa casistica per sottolineare l'importanza dell'atto, aggiungendo che il certificato deve essere rilasciato, in data non antecedente di più di due mesi quella

del matrimonio, dal medico a ciò autorizzato dalla legislazione vigente. Questo ultimo riferimento lo ha fatto pensando alla legge *in fieri*, che molto probabilmente sarà già stata approvata prima che la riforma del diritto di famiglia venga esaminata dai due rami del Parlamento. Viene anche stabilito che i risultati della visita sono coperti dal segreto professionale.

Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 122 del codice, potrà forse richiedersi di accantonare questa parte dal momento che questo articolo non è stato ancora esaminato; ho voluto comunque fare questo riferimento perché potrebbe evitare il pericolo di dichiarazione di nullità di un matrimonio per vizio di consenso risultando appunto che i coniugi hanno preso visione dei loro rispettivi certificati di visita prematrimoniale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97.-*bis*. – *Visita prematrimoniale*. — La visita prematrimoniale è facoltativa.

L'ufficiale dello stato civile, prima di procedere alla pubblicazione, deve chiedere ai nubenti se si siano sottoposti alla visita prematrimoniale e, in caso affermativo, deve esigere da ciascuno dei due l'attestazione scritta di avere preso visione del certificato rilasciato all'altro nubente dal medico a ciò legittimato, che ha effettuato la visita nei due mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione.

L'omissione da parte dell'ufficiale dello stato civile di quanto prescritto al precedente comma è punita con la multa da lire centomila a lire un milione.

Il medico che effettua la visita prematrimoniale deve conservare per almeno sei anni una copia del certificato rilasciato ai nubenti.

L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma è punita con la multa da lire centomila a lire un milione ».

CAVALIERE. Lo spirito del mio emendamento in sostanza è uguale a quello che ha animato l'onorevole La Loggia.

Con il mio emendamento ho cercato di semplificare la formulazione, stabilendo che la visita prematrimoniale è facoltativa: basta quindi che all'ufficiale di stato civile venga fatta comunicazione dell'avvenuta visita; se la visita non sia stata effettuata, è superflua l'esibizione di una dichiarazione scritta al riguardo, essendo evidente che i nubenti, o uno solo di essi, che rispondono negativamente alla richiesta dell'ufficiale di stato civile non intendono sottoporsi a visita prematrimoniale.

A dire la verità mi sembrava più opportuno rendere obbligatoria questa visita, ma una volta che ci si è orientati per la facoltatività cerchiamo almeno di dare un senso alla visita stessa. Quindi una volta effettuata la visita, è necessario far prendere visione all'altro nubente dei risultati della medesima.

L'ultima parte del mio emendamento è ispirata dalla stessa preoccupazione poco fa espressa dall'onorevole La Loggia, il quale ha tuttavia osservato che qualora uno dei nubenti abbia preso visione del certificato medico rilasciato all'altro e sia venuto a conoscenza dell'esistenza di una malattia, non si può ammettere che in un secondo momento possa prendere a pretesto questa malattia per far annullare il matrimonio per vizio di consenso, come previsto all'articolo 122. Ritengo pertanto che la formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole La Loggia sia da preferire a quella degli ultimi due commi del mio emendamento, anche perché l'onorevole La Loggia propone una casistica molto più appropriata e rispondente alle attuali esigenze.

Nel mio emendamento è prevista anche una pena per l'ufficiale di stato civile che ometta gli adempimenti relativi alla visita prematrimoniale. Noi dobbiamo credere nella visita prematrimoniale e, siccome dagli adempimenti dell'ufficiale di stato civile possono derivare motivi di nullità del matrimonio nel caso in cui uno dei due coniugi alleghi un vizio di consenso per non aver conosciuto l'esistenza di determinate malattie dell'altro, ritengo utile prevedere una pena per l'ufficiale di stato civile. Tale pena consiste nella multa da lire centomila a un milione.

Insisto dunque sull'emendamento da me proposto in un testo unificato sostituendo gli ultimi due commi con la formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento La Loggia.

REALE ORONZO. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Cavaliere e dall'onorevole La Loggia possono in parte risolvere alcuni dei problemi relativi alla visita prematrimoniale, ma non risolvono il problema sul quale non mi stanco mai di richiamare l'attenzione della Commissione e che ha dato luogo ad un

equivoco interpretativo da parte dell'onorevole Maria Cocco.

Se noi definissimo i modi di svolgimento della visita prematrimoniale, i suoi strumenti ed il tipo di accertamento che con essa si deve realizzare evidentemente invaderemmo un terreno che non è il nostro. Tuttavia quando sostengo che è necessario stabilire in che cosa debba consistere la visita prematrimoniale mi riferisco alla sua funzione ed all'interesse che può avere lo Stato nello stabilire tale norma Questo compito dobbiamo assolverlo noi e soltanto noi.

Personalmente non sono troppo favorevole all'emendamento La Loggia perché mi sembra piuttosto severo in certe previsioni. Sarebbe più adatto un emendamento che rispecchi la prima parte di quello proposto dall'onorevole Cavaliere. Ma, ripeto, il problema fondamentale resta quello della funzione della visita prematrimoniale.

SPAGNOLI. Ritengo che siamo giunti ad uno dei punti più delicati del lavoro che stiamo compiendo perché questa norma presenta delle implicazioni e delle conseguenze di non poca entità. La stessa continua ricerca di formule che rispondano alle esigenze che l'istituto della visita prematrimoniale sottintende dimostra il travaglio che tale istituto, che non ha precedenti nella nostra legislazione, ci impone.

Io sono lieto del fatto che la posizione che abbiamo inizialmente sostenuto (relativa al rifiuto di qualsiasi tipo di obbligatorietà della visita prematrimoniale) trovi oggi largo consenso e nello stesso momento in cui si afferma questo carattere, il discorso, più che avere dei riflessi di tecnica legislativa, tende a trovare un rilancio nella creazione di un costume per il quale i nubenti, nella loro autonoma responsabilità, si sottopongano spontaneamente alla visita prima di contrarre matrimonio.

D'altro canto non dobbiamo dimenticare che il provvedimento che ci apprestiamo a varare contiene tutta una serie di interventi legislativi di carattere cogente, soprattutto in tema di rapporti patrimoniali, che senza dubbio costituiscono un « trauma » rispetto alla disciplina oggi vigente. Non sembrerebbe opportuno, quindi, sancire un'ulteriore obbligatorietà in un materia tanto delicata quale quella della salute dei nubenti.

Riterrei pertanto di contenere la norma relativa alla visita prematrimoniale nella formulazione più semplice possibile, corrispondente grosso modo al primo comma dell'emendamento dell'onorevole Cavaliere.

Ciò facendo inseriremmo intanto nel codice civile tale concetto - e questo è già un fatto positivo - aggiungendo semmai che ciascun nubente può, davanti all'ufficiale di stato civile, dichiarare di essersi sottoposto, come fatto personale e riferito alla propria autonoma responsabilità, alla visita prematrimoniale, senza quella solennità che sarebbe altrimenti richiesta.

In tal modo tale disposizione potrebbe produrre i suoi effetti positivi, pur in una certa gradualità di tempo, senza parimenti creare delle complicazioni sia di carattere pratico che di carattere legislativo.

Riassumendo, l'articolo 7 potrebbe risultare così formulato:

« La visita prematrimoniale è facoltativa. All'atto della richiesta delle pubblicazioni, ognuno dei nubenti, qualora si sia sottoposto a visita prematrimoniale, lo dichiara all'ufficiale di stato civile ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Al fine di risolvere le giuste preoccupazioni avanzate dall'onorevole Reale circa il contenuto di questa visita prematrimoniale e non inficiando alcuna delle valutazioni fin qui svolte dagli altri colleghi intervenuti, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il seguente testo:

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, anche dallo svolgimento del dibattito su questo tema, che riconosce particolarmente importante e delicato, vede rafforzarsi quelle che erano le sue inclinazioni per la soppressione di questo articolo.

Innanzitutto si è sentito il bisogno di dichiarare la facoltatività della visita, cosa che mi pare giusta per i riflessi umani che comporta. Comunque andare a porre in un codice una norma facoltativa mi sembra un poco un controsenso. Tutti abbiamo riconosciuto l'esigenza di far salva la libertà individuale, ma allora sembra molto più coerente relegare tutto questo nella sfera privata dei

soggetti, senza colpire chi liberamente sceglie un altro indirizzo. Lo stesso onorevole Spagnoli mi sembra che nel suo intervento abbia fatto affiorare questa preoccupazione. Quindi non mi sembra opportuno prevedere delle sanzioni; ma, al tempo stesso, stiamo riformando una parte del codice e non possiamo inserirvi norme prive di efficacia o contraddittorie.

Il Governo insiste quindi nella sua proposta di soppressione; comunque in via subordinata dichiara di preferire la formulazione dell'emendamento La Loggia. Aggiungo comunque che prevedere delle sanzioni differenziate è oltremodo ingiusto perché l'infrazione non cambia.

CAVALIERE. Tutte le disposizioni di carattere penale indicano un minimo e un massimo di multa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma qui si prevede l'infrazione come delitto e questo mi pare veramente eccessivo. Ripeto comunque che preferisco la formulazione La Loggia perché mi pare più coerente per i fini che si intendono raggiungere.

PRESIDENTE. A questo punto appare opportuno sospendere brevemente la seduta allo scopo di favorire il raggiungimento di una intesa sulla formulazione da dare all'articolo in discussione.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,45.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati ritirati tutti gli emendamenti precedentemente presentati, tranne l'emendamento del Governo interamente soppressivo.

L'onorevole Maria Eletta Martini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 97-*bis*.

(*Visita prematrimoniale*)

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

Alla richiesta di pubblicazioni è allegata la dichiarazione scritta di ciascuno dei nubenti di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro, ovvero la dichiarazione scritta di uno o di entrambi i nubenti di aver rinunciato a sottoporsi a tale visita.

Il certificato medico previsto nel presente articolo è rilasciato dal medico a ciò legittimato, a norma della legislazione vigente, non oltre i due mesi antecedenti la richiesta di pubblicazioni.

I certificati contenenti i risultati delle visite prematrimoniali sono coperti da segreto professionale. L'autorità giudiziaria può ordinare al medico la loro esibizione soltanto in caso di giudizio di nullità del matrimonio promosso ai sensi dei numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 122 ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Questo emendamento è frutto del confronto tra le varie posizioni emerse nel corso del dibattito.

MANCO. Supponiamo che i due nubenti siano incapaci di intendere e di volere. Che cosa avviene se entrambi hanno fatto la dichiarazione con la quale affermano di essere o meno in normali condizioni fisiche? Se l'accertamento sull'incapacità di intendere e volere risulta dopo, vuol dire che non avevano la capacità di fare la dichiarazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Possono anche avere detto di non avere subito la visita prematrimoniale, ma è un discorso da fare nel giudizio di annullamento, anzi si tratta proprio di una causa di nullità.

PRESIDENTE. L'onorevole Leonilde Iotti ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Martini:

Al secondo comma sostituire le parole « di aver preso visione del certificato medico rilasciato all'altro » *con le seguenti*: « di essersi sottoposto a visita medica prematrimoniale e di averne dato adeguata notizia all'altro nubente ».

BERNARDI. Vorrei fare un'osservazione di ordine lessicale: si parla di « nubenti » al momento della cerimonia, ma all'atto della visita prematrimoniale credo che si debba ancora parlare di « nubendi ».

PRESIDENTE. Onorevole Bernardi, la Commissione ha già esaminato la questione

in una delle precedenti sedute. Il suo rilievo potrà comunque essere più utilmente riproposto in occasione delle correzioni di forma finali al provvedimento nel suo complesso.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento e sono contraria all'emendamento soppressivo del Governo ed al subemendamento Iotti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Insisto per l'emendamento del Governo, mi rimetto alla Commissione per l'emendamento del relatore e non accetto il subemendamento Iotti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

MUSOTTO. Dichiaro che voterò a favore della soppressione dell'articolo.

IOTTI LEONILDE. Il gruppo comunista si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, non accettato dal relatore, interamente soppressivo dell'articolo 7.

(*È respinto*).

MUSOTTO. La visita prematrimoniale la inquadrerei in una concezione diversa, cioè per il raggiungimento della razza pura, come avviene presso altri popoli, ma...

PRESIDENTE. Dovrebbe avere un significato propedeutico educativo.

MUSOTTO. Io credo ad una componente umana. Anche un uomo che ha qualche deficienza può fare l'esperienza del matrimonio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, suggerirei di votare per parti separate l'emendamento Martini Maria Eletta, sul quale comunque il Governo si è rimesso alla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo alinea dell'emendamento del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, che è del seguente tenore:

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge » .

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del subemendamento Iotti, sostitutivo al secondo alinea dell'emendamento del relatore.

CAVALIERE. Per dichiarazione di voto sul subemendamento presentato dalla collega Leonilde Iotti, desidero dire che non sono favorevole all'inserimento di questa modifica.

Nella prima parte, già approvata, abbiamo stabilito che l'oggetto della visita prematrimoniale è l'accertamento delle condizioni fisio-psichiche dei futuri coniugi nell'interesse dei figli.

Se sosteniamo che un nubente non ha diritto, o non ha interesse, a prendere visione del certificato medico rilasciato all'altro, significa che distruggiamo il valore che abbiamo voluto dare alla visita prematrimoniale. Se i nubenti avvertono la necessità di sottoporsi alla visita prematrimoniale, è necessario che entrambi siano informati dei risultati di questa visita, specialmente se i risultati stessi dovessero essere negativi. In altri termini l'interesse dell'altro coniuge è l'interesse della società per il nucleo familiare.

La preoccupazione dalla quale nasce il subemendamento Iotti è quella di non procurare traumi ai fidanzati.

IOTTI LEONILDE. La mia preoccupazione è quella di appellarmi alla responsabilità dei singoli.

CAVALIERE. Ma la responsabilità scatta proprio con il venire a conoscenza di eventuali malattie. D'altra parte non è detto che questo fatto non possa essere superato da parte del nubente che venga a conoscenza delle esatte condizioni fisio-psichiche in cui si trova l'altro.

REALE ORONZO. In questa ipotesi la società non le interessa più ?

CAVALIERE. In questo senso c'è anche un interesse sociale alla tutela della salute dei futuri figli. A mio parere è diverso il fatto che il sano sposi scientemente l'ammalato, dal fatto che lo sposi ignorando la malattia accertata. Per questa ragione è necessario pretendere che i nubenti prendano visione del certificato rilasciato dal medico.

COCCO MARIA. Anche io ho delle perplessità circa la stesura del subemendamento Iotti. Per quanto riguarda il problema che mi sta particolarmente a cuore, evitare cioè le terribili conseguenze del morbo di Cooley, debbo dire che questa malattia colpisce individui che apparentemente risultano sani, anzi sono portatori innocui per loro stessi. La presenza di questa malattia, oramai è accertato, genera automaticamene dei figli ammalati.

Il venire a conoscenza della esistenza di questa malattia da parte dell'altro nubente significa una premessa indispensabile per la libera decisione di contrarre matrimonio.

REALE ORONZO. Ma questo lo sa il nubente che abbia subìto la visita. La logica di questo discorso è la obbligatorietà della visita stessa.

COCCO MARIA. Con il subemendamento Iotti soltanto la persona colpita dalla malattia ne viene a conoscenza.

IOTTI LEONILDE. Insisto sul mio subemendamento, e vorrei tentare di rispondere ai colleghi. Innanzitutto debbo dire che non credo alla visita prematrimoniale, perché non credo che nessun medico al mondo possa dire se un certo tipo di malattia possa causare l'invalidità del matrimonio. A me pare strano che debba essere proprio io ad assumere questa posizione, perché in genere al nostro partito vengono attribuite posizioni molto più materialistiche. Insomma, credo che sia possibile dar vita ad un matrimonio validissimo anche se tutte le visite prematrimoniali dicono il contrario.

Seconda questione: non credo nel modo più assoluto che sia possibile indurre due persone che si amino veramente a considerare i risultati della visita prematrimoniale come impedimento al loro matrimonio, perché quando si è giovani e si ha dentro una grande passione nulla può la visita prematrimoniale.

Sostengo la facoltatività della visita prematrimoniale perché riconosco che in essa vi è un elemento educativo, che accentua il senso di responsabilità di coloro che intendono creare una famiglia. Altrimenti noi violeremmo la riservatezza di ogni persona, che è garantita dalle nostre leggi.

SPAGNOLI. Nel subemendamento Iotti non si dice: « di averne dato notizia », bensì: « di aver dato adeguata notizia ». L'aggiunta di « adeguata » può fare in modo che non si tratti di pura e semplice notizia.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sono contraria al subemendamento Iotti ed insisto sul mio emendamento. Certamente restano validi i discorsi sulla responsabilità, però se stabiliamo la nullità del matrimonio ciò vuol dire che il mondo non è composto soltanto da persone per bene.

L'inserimento della parola « adeguata » è apprezzabile, ma se non si arriva anche su questo piano ad un reciproco scambio si rischia di dimenticare che l'assunzione della responsabilità è reciproca.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario al subemendamento Iotti.

COCCIA. Il Governo dovrebbe essere, per coerenza, più vicino alle nostre posizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Iotti Leonilde, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo alinea dell'emendamento del relatore.

(*È respinto*).

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Signor Presidente, la reiezione del secondo alinea del mio emendamento mi induce a proporre che il testo-base dell'articolo 7, unitamente alla parte del mio emendamento non ancora posta in votazione, vengano accantonati, riservandosi la Commissione di tradurli in un articolo 7-*bis*. Invece la parte già approvata del mio emendamento potrebbe costituire un articolo a sé, e precisamente l'articolo 7.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che sono accantonate le formulazioni dell'articolo 7 predisposte dal Comitato ristretto e la parte dell'emendamento Martini Maria Eletta non preclusa e non assorbita.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 che, a seguito dell'approvazione del primo

alinea dell'emendamento del relatore, è del seguente tenore:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 97-*bis*. — *Visita prematrimoniale*.

« La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei due nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO